

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

21.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 1975**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

**INDICE**

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	151
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione con un nuovo titolo):</b>	
Modifica delle disposizioni relative alla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (3515) con il nuovo titolo: Aumento del finanziamento della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo . . . . .	151
PRESIDENTE . . . . .	151, 153, 154, 155, 156
CARDIA . . . . .	153
CATTANEI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	154, 155, 156
FERRI MAURO . . . . .	154
MARCHETTI . . . . .	154
SALVI . . . . .	154
STORCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	151, 154, 156
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	156

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna il deputato Riccardo Lombardi è sostituito dal deputato Achilli.

**Discussione del disegno di legge: Modifica delle disposizioni relative alla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (3515).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle disposizioni relative alla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo ».

L'onorevole Storchi ha facoltà di svolgere la relazione.

STORCHI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione tende ad aumentare il contributo previsto dalla legge n. 1222 del 1971 per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo. Il primo comma dell'articolo unico autorizza infatti l'ulteriore spesa di 5 miliardi ad integrazione delle somme già previste dal primo comma dell'articolo 39 della legge n. 1222 per gli anni 1974 e 1975; è evidente che, essendo ormai in corso il 1975, il testo dovrà essere modificato, pur contenendo la legge in questione una norma in base alla quale le

La seduta comincia alle 10,15.

FRACANZANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

somme che non vengono spese nel corso di un esercizio, vengono assegnate all'esercizio successivo.

La presentazione del disegno di legge governativo trova la sua giustificazione in due motivi di cui è opportuno tenere conto per la loro evidente importanza. Il primo risale alla decisione adottata nel 1971 di stanziare 50 miliardi in ordine crescente per gli esercizi dal 1972 al 1976, e precisamente 7.500 milioni nel 1972, 8.500 nel 1973, 10 mila nel 1974, 11 mila nel 1975 e 13 mila milioni nel 1976.

L'aumento dei compiti in materia di cooperazione tecnica, anche per quanto riguarda il cerimoniale, i viaggi e le missioni, è stato tale che il preventivo allora stabilito non è più in grado di sopportare gli oneri derivanti dalla piena applicazione della legge.

Il secondo motivo che ha spinto il Governo a presentare il disegno di legge è rappresentato dal fatto che, malgrado tutto, in questi anni la legge ha funzionato, e si è verificato un costante aumento delle varie voci di attività cui la legge stessa è servita. L'incremento è stato particolarmente sensibile in questi ultimi tempi soprattutto per quanto riguarda la richiesta di aiuti e la assistenza tecnica nei confronti dei paesi del medio oriente e dell'Africa orientale.

Con questo provvedimento noi andiamo incontro alle esigenze di quei progetti che il Ministero degli affari esteri ha già predisposto, che sono nella fase decisionale, e per l'attuazione dei quali si attende di poter disporre dei 5 miliardi di cui si tratta.

Tutto ciò ci spinge a dichiararci favorevoli al provvedimento, la cui approvazione ci auguriamo rapida, tenuto conto dei tempi purtroppo lunghi che sempre sono richiesti dalla previsione e programmazione dei progetti sino alla loro definitiva conclusione.

Mi permetto di proporre tre emendamenti, sempre restando nell'ambito dei problemi tecnici e finanziari e senza investire i problemi di merito della legge n. 1222 che, stando alle decisioni prese dalla nostra Commissione, saranno affrontati nell'esame della relazione generale annuale che sarà presentata dal Governo nei prossimi mesi.

Il primo emendamento riguarda un aspetto nuovo: quello della cooperazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo che sono disposti però a contribuire essi stessi alla realizzazione dei progetti. Specialmente in incontri con paesi del me-

dio oriente è stata sottolineata l'opportunità, rappresentata dagli stessi interessati, di avere l'apporto della cooperazione tecnica italiana nei settori della scuola, degli insegnanti, dei medici, dei tecnici e nel contempo l'impiego di mezzi finanziari di quei paesi stessi per poter realizzare i programmi. Si tratta di una forma che quando fu approvata la legge n. 1222 non era stata prevista ma che mi porta a proporre un articolo aggiuntivo alla legge stessa, il 39-bis, nel quale si stabilisca che eventuali versamenti effettuati da paesi, enti o organizzazioni internazionali quali contropartita, totale o parziale, per la realizzazione di specifici programmi di cooperazione tecnica, affluiranno ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro. Fin qui si tratta di una norma di carattere generale, ma poi si dice che in relazione ai versamenti di cui sopra, con decreto del ministro del tesoro saranno assegnati fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge. Questi fondi saranno utilizzati dal servizio di cui all'articolo 7 della legge n. 1222 per forniture, installazioni, attrezzature speciali o servizi, per lo studio di piani di programmazione generali o specifici e predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti quei paesi.

Si rende così possibile un ristorno al Ministero degli esteri delle somme incamerate dal tesoro ed una cooperazione anche finanziaria con la possibilità di realizzare molte altre iniziative con paesi che hanno disponibilità e possono investire appunto in queste iniziative, chiedendo l'apporto della cooperazione tecnica italiana.

Si parla di eventuali versamenti, perché si tratta di un'ipotesi, ma da quanto è emerso dai contatti con i paesi medio orientali l'ipotesi è attendibile. Un precedente analogo possiamo trovarlo nella legge per la cessione degli immobili demaniali all'estero adibiti a scuole laddove è stato stabilito che gli introiti di queste cessioni sarebbero stati destinati per altri immobili con la stessa destinazione al Ministero degli esteri. Quindi si ha un ristorno di fondi dal Ministero del tesoro a quello degli esteri.

Il secondo emendamento ha carattere funzionale. L'articolo 7 della legge n. 1222 stabilisce che al Servizio per la cooperazione tecnica possono essere addetti dipendenti statali o estranei all'amministrazione

statale con il limite massimo di 25 unità. Con decreto del ministro degli esteri sono stati adibiti al servizio 3 dipendenti provenienti dal ruolo di altre amministrazioni e 22 estranei all'amministrazione. Ora il Servizio fa presente che, di fronte all'aumento delle sue attività ed ai nuovi programmi, il numero di 25 unità non è più sufficiente per cui, se la Commissione è d'accordo, lo si potrebbe portare a 40.

Sono questi i due emendamenti che potremmo esaminare, ed eventualmente approvare, senza con ciò intervenire sul merito e sul funzionamento della legge, ma solo consentendo di poter far fronte con maggiori mezzi alle esigenze del settore nel corrente anno finanziario.

Tenendo conto che i finanziamenti sono previsti sino al 1976, ci troviamo ormai alla vigilia della scadenza del finanziamento della legge n. 1222, ed a me sembra che tale scadenza possa anche rappresentare la occasione opportuna per una revisione della legge stessa, prima del dibattito che faremo sulla relazione del Governo. Certo che una revisione del genere non è cosa di poco conto, ed implica un esame approfondito delle cui modalità spetta alla Commissione decidere.

Il terzo emendamento traduce le osservazioni contenute nel parere favorevole condizionato della V Commissione bilancio ma non ha valore sostanziale. Infine la XII Commissione industria, rinunciando ad esprimere un suo parere motivato, ha dato il nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CARDIA.** Non possiamo mettere il carro davanti ai buoi e prendere decisioni prima del preannunciato dibattito generale sulla cooperazione tecnica intendendo noi in quella sede intervenire con una critica motivata e giusta — almeno tale la riteniamo — nei confronti della legge n. 1222 e della applicazione che ne è stata fatta.

Non si può anticipare oggi sul presente disegno di legge quella che sarà la principale proposta che noi trarremo dall'analisi che ci proponiamo di fare, e cioè che la legge n. 1222 deve essere modificata, perché era già un po' vecchia quando è stata varata — com'è stato da più parti riconosciuto — ed oggi è addirittura anacronistica.

Anche noi comunisti abbiamo pensato che, partendo dalla « leggina » in discussione, si poteva giungere alla modifica della legge n. 1222, ma ci siamo astenuti, pur avendo già pronti gli emendamenti, dal presentarli, perché ci rendiamo conto che il dibattito in quel senso deve essere ampio ed approfondito, ed anche che i 5 miliardi richiesti con il disegno di legge devono essere concessi e spesi subito. Infatti, anche se abbiamo molti motivi per essere critici nei confronti della legge e della sua applicazione, è evidente l'opportunità che i 5 miliardi siano spesi, soprattutto se lo saranno nella direzione indicata dalla relazione, che è abbastanza convincente.

Prima di colmare il vuoto che risulta dai consuntivi, il vuoto che risulta nei rapporti tra l'Italia e paesi come l'Arabia, i paesi del medio oriente, bisogna pensare che questi ultimi non solo sono in via di sviluppo, ma sono anche i più grossi produttori di materie prime essenziali per lo sviluppo dell'Italia. Quindi non si deve parlare tanto di assistenza tecnica, quanto di cooperazione tra eguali, il cui fine è lo sviluppo comune, anche se l'Italia — a parte certe zone del Mezzogiorno — non può essere considerato un paese in via di sviluppo.

Il criterio dell'aiuto è stato a suo tempo superato da quello dell'assistenza tecnica, che oggi deve essere a sua volta sostituito dal criterio della cooperazione tra eguali. Da ciò deriva che la legge n. 1222, partendo da questo presupposto, deve essere totalmente cambiata, dovendo essere attribuita una nuova importanza ai trattati ed agli accordi di cooperazione.

Pertanto, anche se ci rendiamo conto dell'utilità dei suggerimenti avanzati dall'onorevole Storchi se il testo del provvedimento rimane così com'è, preannunciamo la nostra astensione dalla votazione (non possiamo dare voto favorevole perché non condividiamo l'attuale indirizzo della cooperazione tecnica); se invece gli emendamenti non venissero ritirati noi dovremmo chiederle, onorevole presidente, di rinviare la discussione del provvedimento a dopo il dibattito sulla relazione del Governo sull'applicazione della legge n. 1222, consentendoci in tal modo di presentare gli emendamenti che abbiamo predisposto. Chiediamo inoltre la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame delle modifiche da apportare alla legge n. 1222.

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

La nostra non è una proposta dispettosa, ma è motivata dal fatto che non avendo presentato gli emendamenti per il prevalere in noi della preoccupazione di andare incontro alle esigenze del Ministero e del Governo, noi vorremmo doverci trovare in una situazione imbarazzante.

MARCHETTI. Ritengo giusto che sia varato questo provvedimento di aumento del finanziamento della legge n. 1222, in attesa che quest'ultima sia rivista.

Vorrei solo osservare, a proposito dell'emendamento proposto dal relatore e tendente ad aumentare il personale, che la questione è già trattata alla pagina 7 della relazione sull'argomento del sottosegretario Cattanei che è stata distribuita e sono contrario ad un aumento del personale prima di aver svolto un esame sulla utilità della attività svolta da questi uffici, in parte buona in parte no. Non vorrei che l'etichetta andasse a scapito dell'efficienza. Quindi solo previo esame dell'attività svolta sarei d'accordo sull'aumento da 25 a 40 del numero dei dipendenti.

FERRI MAURO. Ritengo fondata la richiesta di un aumento di 5 miliardi degli stanziamenti per la cooperazione tecnica. Il nostro paese destina a questo scopo somme minori, per esempio, del Belgio, per non parlare dei paesi maggiormente industrializzati. Tuttavia le nuove questioni connesse ai mutamenti verificatisi in campo internazionale vanno studiate con tempo e cura. Sono quindi d'accordo sul rifinanziamento, ma circa il tipo di interventi credo che si debbano indirizzare verso quei paesi che oggi si definiscono del « quarto mondo », perché rispetto ai paesi produttori di petrolio e materie prime essenziali il discorso si va spostando verso un altro piano: quello degli accordi bilaterali tra Governi.

SALVI. La proposta del relatore di aggiungere nella legge n. 1222 un articolo 39-bis non mi pare essenziale perché è già prevista in pratica dalla legge la possibilità per enti e organizzazioni internazionali di fare versamenti allo Stato italiano per progetti di cooperazione tecnica e la legge già prevede accordi bilaterali e multilaterali e la possibilità di fissare programmi di coordinamento tecnico con altri paesi. Alla lettera e) dell'articolo 4 si parla infatti di concorso, d'intesa con i paesi inte-

ressati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei paesi stessi. Si prevedono inoltre installazioni e forniture speciali servizi a condizioni agevolate o gratuite.

Non vedo quindi la necessità di un nuovo articolo perché il Governo italiano possa realizzare accordi bilaterali, con le somme incamerate da precedenti realizzazioni, per dare servizi, impianti, strutture che dai paesi in questione fossero richiesti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

STORCHI, *Relatore*. Avevo pensato che trattandosi di un provvedimento finanziario che stanziava 5 miliardi si sarebbe potuto introdurre un articolo che permettesse il ristorno, dal Ministero del tesoro a quello degli esteri, delle somme versate da altri paesi per opere non di assistenza, ma di coordinamento, come giustamente dice l'onorevole Cardia. Ma di fronte ai rilievi della Commissione non insisterò sul mio primo emendamento (articolo 39-bis) e neanche sul secondo emendamento relativo all'aumento del personale, associandomi alla manifestata esigenza della revisione della legge numero 1222 che certo, dopo 5 anni, risente delle situazioni mutate. Faccio mia anche la proposta di nominare un comitato ristretto che possa dare le direttive per la stesura della nuova legge sulla cooperazione tecnica.

Prego la Commissione di voler aderire alla proposta del Governo di aumentare lo stanziamento della legge n. 1222, accogliendo le modifiche suggerite dalla V Commissione bilancio al sesto comma.

CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il disegno di legge trova la sua fondamentale ragione nella lievitazione dei costi e nei mutamenti dei rapporti valutari, più ancora che nella necessità di potenziare la quantità e la qualità dei nostri interventi nel settore della cooperazione tecnica.

Sarei stato favorevole all'emendamento aggiuntivo di un articolo 39-bis nella legge n. 1222 proposto dal relatore perché, se è vero quanto ha affermato l'onorevole Salvi che la materia era già contenuta nella vecchia legge, è anche vero che ciò aveva solo

un significato di carattere tecnico e avrebbe consentito che i versamenti effettuati da paesi o enti stranieri confluissero al bilancio di previsione del Ministero degli esteri anziché a quello del tesoro e prevedendo anche la loro destinazione.

Però, se su questo punto mancano i consensi, il Governo non intende insistere, come non insistiamo sulla richiesta di aumento del personale, che d'altra parte ritengo dovrà essere oggetto di attenta e meditata considerazione al momento della revisione generale della legge di cooperazione tecnica, revisione che si impone — onorevole Cardia — e nei confronti della quale anche il Governo auspica che un apposito comitato ristretto possa rapidamente giungere alla formulazione di nuove direttive.

Ricordo a questo proposito che il Parlamento dovrebbe essere in grado di approvare il nuovo testo entro la fine dell'anno in corso, ed a tal fine il Governo è aperto alla massima collaborazione con la Commissione. Il nuovo testo in questione dovrebbe essere alquanto diverso dal precedente, cosa cui si fa cenno anche nella relazione da me presentata alla Commissione a nome del Governo; questo non solo in base alla selezione delle aree geografiche, ma anche sotto il profilo del meccanismo di attuazione dei nostri rapporti ed interventi, non dimenticando ovviamente la parte finanziaria.

Risulta, per esempio, che nel 1970 gli investimenti della Francia hanno raggiunto i 685 milioni di dollari, e quelli italiani i 27,5 milioni di dollari; non credo sia possibile rimanere in una simile situazione di svantaggio nei confronti della Francia, o della Repubblica federale tedesca, le quali raggiungono valori di interventi finanziari estremamente più ampi di quelli previsti dalla legge n. 1222.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme già previste dal primo comma dell'articolo 39 della stessa legge per gli anni 1974 e 1975.

Restano ferme, anche in relazione al nuovo stanziamento, le disposizioni di cui

all'ultimo comma del suddetto articolo 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Storchi, in accoglimento delle osservazioni contenute nel parere favorevole della V Commissione bilancio ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, dopo le parole « Alla copertura dell'onere » aggiungere le altre « di lire 5.000 milioni ».*

**CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Storchi.

*(È approvato).*

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

#### ARTICOLO UNICO.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme già previste dal primo comma dell'articolo 39 della stessa legge per gli anni 1974 e 1975.

Restano ferme, anche in relazione al nuovo stanziamento, le disposizioni di cui all'ultimo comma del suddetto articolo 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo che il titolo del disegno di legge sia sostituito dal seguente: « Aumento del finanziamento della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo ».

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

STORCHI, *Relatore*. Sono d'accordo.

CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anch'io.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni il titolo s'intende pertanto modificato come sopra.

(*Così rimane stabilito*).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica delle disposizioni relative alla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » con il nuovo titolo: « Aumento del finanziamento della legge 15

dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » (3515):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	15
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli, Azzaro, Bianco Gerardo, Bonalumi, Di Giannantonio, Elkan, Ferri Mauro, Fracanzani, Marchetti, Piccoli, Pisoni, Russo Carlo, Salvi, Storchi e Tanassi.

*Hanno dichiarato di astenersi:*

Bottarelli, Cardia, Corghi, Fibbi Giulietta, Galluzzi, Iotti Leonilde, Pistillo, Sandri, Segre e Trombadori.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO